



Comune di Castelnuovo di Val Cecina

Provincia di Pisa

Servizio Teleriscaldamento

**DISCIPLINARE DI UTENZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE CALORE AD USO DEL
TELERISCALDAMENTO URBANO E DI ACQUA IGIENICO-SANITARIA**

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

E

SASSO PISANO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 22.12.2009

Modificato con deliberazione di C.C. n. 005 del 16.03.2010

Modificato con deliberazione di C.C. n. 073 del 21.12.2010

Modificato con deliberazione di G.C. n. 008 del 13.03.2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 27.03.2013

ART. 1

Il Comune è proprietario della rete distribuzione calore fino al punto di consegna all'utente (valvola di adduzione all'impianto interno).

Per realizzare gli allacciamenti **privati**, gli utenti **provvedono in proprio secondo le prescrizioni dei tecnici Comunali, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.**

Il rispetto di tali prescrizioni è vincolante per l'attivazione e l'erogazione del servizio.

ART. 2 – DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

Per accedere al servizio di teleriscaldamento, l'utente inoltrerà istanza all'Amministrazione Comunale che si riserverà di accoglierla una volta accertata la fattibilità.

I costi relativi ad un nuovo allacciamento alla rete di distribuzione sono i seguenti:

- a) **Per l'abitazione di residenza:** Pagamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale o Ufficio Teleriscaldamento Comunale di un CONTRIBUTO UNA-TANTUM NON RIMBORSABILE pari ad **€ 200 non rimborsabile;**
- b) **Per l'abitazione secondaria:** Pagamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale o Ufficio Teleriscaldamento Comunale di un CONTRIBUTO UNA-TANTUM NON RIMBORSABILE pari ad **€ 400 non rimborsabile;**
- c) I pagamenti dovranno essere effettuati in un'**UNICA SOLUZIONE da versare all'atto della stipula del contratto;**
- d) In entrambi i casi – a) e b) – l'accoglimento della richiesta di allacciamento sarà subordinata alla compatibilità tecnico/funzionale con la rete calore esistente, la cui valutazione spetterà esclusivamente all'Ente gestore

Al termine della realizzazione dell'impianto, l'impiantistica realizzata viene automaticamente trasferita al Comune.

In caso di allacciamenti per potenza ubicata al di fuori del perimetro prefissato per l'erogazione del servizio (perimetro urbano), la richiesta potrà essere accolta solo previa dichiarazione del richiedente in cui attesti di provvedere direttamente non solo alle spese per la realizzazione dell'allacciamento, ma anche a tutti i costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria e per il mantenimento in buono stato di servizio della impiantistica realizzata.

Tale allacciamento dovrà comunque essere realizzato secondo le direttive fornite dall'Amministrazione comunale.

La richiesta di allacciamento dovrà essere presentata dal proprietario o dal conduttore dell'immobile purché ad essa sia allegata dichiarazione di assenso del proprietario/i.

ART. 3 – SERVITÙ E CONTROLLI

Gli utenti il cui impianto rientra nel perimetro urbano costituiscono per sé e per i loro aventi causa, sui terreni di loro proprietà, una servitù permanente e gratuita a favore del Comune, dal momento dell'allacciamento, sulle aree di terreno occupate dagli impianti anche quando queste non ricadono su zone non destinate a strade.

In particolare sarà sottoposta a servitù permanente una zona di larghezza di 2 metri in asse a ciascuna canalizzazione. La servitù comporta l'onere per il Comune di sorvegliare, mantenere e

riparare a proprie spese gli impianti, nonché il diritto di accedere nelle zone asservite onde poter effettuare tutti i lavori necessari; la servitù comporta anche l'obbligo per gli utenti e loro aventi causa a non costruire a distanza di metri 1 per lato dell'asse di canalizzazione ed a non piantare alberi a meno di 2 metri per lato.

Agli effetti della delimitazione delle zone e delle distanze dalle canalizzazioni, l'andamento di queste sarà indicato in apposita cartografia depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, e comunque sarà possibile concordare con il Comune eventuali deroghe alle distanze di rispetto.

I locali per lo scambio termico e per le regolazioni di utenza sono di proprietà privata ma dovranno essere disponibili ed accessibili per controlli di qualsiasi natura da parte del personale del Comune.

Qualora l'utente **concedente** la servitù, per comprovati motivi richiedesse lo spostamento dell'impianto dalla superficie originariamente concessionata, dovrà sostenere le spese che ne derivano. La variazione, in ogni caso, non dovrà modificare la funzionalità a regime dell'impianto costruito in origine ed è vincolata a previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL CALORE

L'utente, prima di realizzare l'allacciamento della propria unità immobiliare, dovrà stipulare con il Comune, presso l'Ufficio Teleriscaldamento, apposito contratto di somministrazione del calore, secondo la scheda appositamente predisposta dall'Ufficio Competente.

Con la stipula del suddetto contratto, che regola i rapporti con il Comune, l'utente si obbliga all'osservanza delle norme contenute anche nel presente Disciplinare di Utenza, che riceverà in copia.

Da parte sua, il Comune si impegna a porre ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, pur non assumendo responsabilità per interruzioni del servizio ed eventuali danni conseguenti che dovessero verificarsi per cause non imputabili al Comune stesso.

In caso di deficienze di fornitura energia termica, dovute a qualsiasi causa di forza maggiore, il Comune potrà imporre ai consumi ed agli usi congrue limitazioni e/o sospensioni temporanee. Interruzioni o limitazioni di fornitura non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni, rimborsi di spese o risoluzioni di contratto; il Comune valuterà eventuali forme di compensazione della mancata fruizione del servizio.

Il Comune con l'impegno della fornitura non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzi per danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso degli impianti interni.

All'atto della stipula del contratto di somministrazione, presso l'Ufficio di Teleriscaldamento, l'utente verserà al Comune un diritto fisso di euro 50,00 a compensazione di tutte le spese contrattuali, salvo rivalutazioni ISTAT e modifiche legislative.

ART. 5 – IMPIANTI INTERNI

Utenze con scambiatore di calore: per le CENTRALINE DI SCAMBIO TERMICO fornite alle utenze dall'amministrazione comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico dell'utente medesimo con esclusione dei due rilevatori di misura (contatori).

L'impianto interno privato dovrà essere adeguato e costruito nel rispetto delle condizioni di esercizio della rete primaria e conforme alla normativa vigente e comunque in grado di funzionare alla pressione assoluta di 6 bar. La circolazione dell'acqua sarà ottenuta mediante l'installazione di una apposita pompa a cura e a carico dell'utente. Il sistema di regolazione interno è a carico dell'utente e dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Utenze senza scambiatore di calore: nel caso di utenze non provviste di scambiatore di calore (tutte le altre utenze di Castelnuovo VC e Sasso Pisano) l'interfaccia tra la parte pubblica e la parte privata è fissata alla valvola di adduzione impianto interno, come richiamato in premessa. A valle di questo punto ogni tipo di manutenzione dell'impianto e dei componenti sarà a carico dell'utente.

Il sistema di regolazione interno è a carico dell'utente e dovrà essere conforme alla normativa vigente.

L'utente dovrà fare uso di una pompa sul proprio impianto nel caso la circolazione dell'acqua non fosse garantita dalle pompe delle sottostazioni.

Nel caso in cui un fabbricato con più unità immobiliari, servite da un solo circuito interno, dovendo separare l'impianto per vari motivi, morosità, etc... si presentasse la necessità di dover escludere una di queste, l'utente interessato, in caso di contabilizzazione a forfait, dovrà installare a sue spese una valvola di intercettazione, che sarà sigillata a cura del Comune.

Nel caso l'operazione sopra esposta non fosse tecnicamente attuabile all'unità immobiliare oggetto della richiesta di esclusione, a cura del Comune, saranno sigillati i radiatori.

Il Comune ha facoltà di inserire un limitatore di portata commisurato al volume da riscaldare.

I proprietari curano la posa degli impianti interni, gli ampliamenti, la manutenzione, nonché i successivi lavori ed interventi, affidandone l'esecuzione ad installatori qualificati, assumendone le conseguenti responsabilità. Dovranno sempre essere rispettate le norme di Legge o i regolamenti vigenti e quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.

Il Comune si riserva sempre la facoltà di obbligare l'utente, con qualificata motivazione scritta, a provvedere, pena la sospensione della fornitura, a determinare modifiche alle installazioni poste in proprietà privata per la necessità di una giusta misura dei consumi, oppure per motivi tecnici o di sicurezza.

Al personale del Comune devono essere permessi ed agevolati i controlli e le ispezioni alle installazioni interne, in qualsiasi momento, qualora valide motivazioni lo rendessero opportuno e/o necessario.

ART. 6 – USI CONSENTITI E PERIODO DI FUNZIONAMENTO

Il calore fornito dev'essere utilizzato esclusivamente per il riscaldamento degli ambienti: è consentito, nel periodo di funzionamento dell'impianto, l'uso del calore per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria.

È vietato il prelievo dell'acqua calda dal circuito primario della rete di teleriscaldamento.

Il periodo di funzionamento dell'impianto (stagione termica) è stabilito **convenzionalmente** in sette mesi con inizio 15 ottobre e termine 15 maggio dell'anno successivo. Il periodo di funzionamento

può essere variato dal Comune considerando le condizioni atmosferiche del momento **dandone semplice avviso agli utenti.**

È vietata, pena l'immediata sospensione della fornitura, l'utilizzazione dell'energia termica per usi diversi dal riscaldamento dei locali e della produzione di acqua igienico-sanitaria.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

L'energia termica ad uso di riscaldamento e di produzione di acqua igienico-sanitaria potrà essere contabilizzata secondo due distinti sistemi:

Contabilizzazione a forfait

Si applica una tariffa mensile, per ogni metro cubo di volume riscaldato moltiplicata per il periodo convenzionale di funzionamento dell'impianto: pertanto l'importo complessivo della fornitura è svincolato dalla quantità di calore utilizzato. L'importo della fornitura è determinato in relazione alla cubatura dell'unità immobiliare da riscaldare, che l'utente autocertificherà al momento della stipula del contratto e che il Comune potrà in ogni momento verificare in contraddittorio con l'utente: per volume riscaldato si intende il volume interno dell'intera unità immobiliare (compresi i muri interni ed esclusi i muri perimetrali). Il volume dei vani scale interni al fabbricato, ma esterni alle unità immobiliari (condominio) non viene contabilizzato.

L'acqua igienico-sanitaria per le forniture a forfait potrà essere **addebitata nella misura definita da atto di G.C.**

Contabilizzazione a misura

Per le utenze del Capoluogo (escluso il lotto del Borgo Medievale) e della frazione di Sasso Pisano, il consumo di energia termica sarà registrato da contatori volumetrici per acqua calda, già installati in tutte le utenze che hanno scelto questa contabilizzazione; sarà indicato, fornito e messo in opera dal Comune, che avrà anche l'obbligo della manutenzione. Il costo dell'installazione e del contatore è a carico dell'utente e sarà **definito da atto di G.C.**

Il calcolo per la fatturazione all'utenza viene effettuato nel seguente modo:

mc registrati dal contatore volumetrico moltiplicato 7 (media differenza di temperatura tra l'acqua fornita all'utenza e quella restituita dalla stessa all'impianto) oltre IVA. Viene addebitata una quota fissa annua **definita con atto di G.C.**

Per le utenze del Borgo medievale di Castelnuovo di Val di Cecina, la misurazione dei consumi sarà rilevata da apposito contatore di calore fornito da questo Comune unitamente allo scambiatore interno alla centralina termica e verificata da un secondo contatore di tipo volumetrico installato in "serie" al precedente.

Gli utenti che hanno scelto la contabilizzazione a misura potranno, prima dell'inizio di ogni stagione termica scegliere il tipo di contabilizzazione (forfait o contatore), COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO APPOSITO MODULO DI VARIAZIONE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.

Il Comune provvederà alla lettura dei contatori accessibili 2 volte per stagione termica, la prima tra il **1° e il 16 febbraio** e la seconda **dal 16 al 31 maggio**. Gli utenti i cui contatori non risultino accessibili

al letturista sono invitati ad effettuare la lettura ed a comunicarla anche telefonicamente all'Ufficio Teleriscaldamento del Comune.

La Giunta Comunale **delibererà**, con apposito atto, le tariffe da applicare all'utenza nella stagione termica di riferimento.

ART. 8 – VARIAZIONE DELLE TARIFFE ALL'UTENZA

La variazione percentuale dei costi di esercizio comporta la modifica in egual misura della tariffa applicata all'utenza. La variazione sarà determinata sulla base dei valori riportati nella tabella relativa al 1° semestre di ogni anno, edita dal Provvedimento Regionale per le Opere Pubbliche per la Toscana – Provincia di Pisa, per quanto attiene la manutenzione (materiale e manodopera) e dei valori di prezzo al 30 giugno di ogni anno dell'energia elettrica e dell'energia geotermica.

I parametri per l'aggiornamento delle tariffe sono i seguenti:

Manutenzione

Manodopera – quota di incidenza 35 % di cui operaio specializzato 70 % e operaio qualificato 30 %.

Materiale – quota di incidenza 15 % di cui autocarro 20 %, tubo ferro 50 % e bitume 30 %.

Energia elettrica – quota di incidenza 40 %.

Energia geotermica – quota di incidenza 10 %.

La variazione delle tariffe avverrà sulla base della media ponderale delle voci di costo sopra individuate:

ART. 9 – EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

Per entrambe le contabilizzazioni (forfait e contatore) il Comune emetterà 2 fatturazioni per la stagione termica 15 Ottobre – 15 Maggio: la prima entro il mese di Febbraio e la seconda entro il mese di Giugno.

Le fatture dovranno essere pagate entro il termine indicato sulla fattura.

Eventuali reclami o contestazioni no danno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento delle fatture. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi all'Ufficio del Teleriscaldamento del Comune: ogni comunicazione, domanda o reclamo effettuata con modalità diverse sarà considerata nulla o non inoltrata.

ART. 10 – PAGAMENTI RITARDATI O NON EFFETTUATI

Le fatture riporteranno l'indicazione di eventuali insoluti relativi alle precedenti fatture risultanti non pagate.

Qualora l'utente non provveda al saldo di quanto dovuto, per un periodo pari nel minimo ad UNA intera stagione termica, verrà inviato un sollecito con lettera raccomandata A.R. entro il mese di Settembre con invito a provvedere al pagamento, con l'addebito delle spese di spedizione, amministrative e di notifica, pari ad un importo ammontante ad € 10,00 (dieci) (stabilito con deliberazione di G.C. n. 008 del 13.03.2012). In caso di mancato adempimento nei termini si procederà al sigillo dell'utenza.

La fornitura potrà essere riattivata solo dopo la regolarizzazione della pendenza ed eventuali spese accessorie. Per la riattivazione dell'utenza, l'utente dovrà farne richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento le spese di riattivazione pari a quelle relative alla stipulazione di un nuovo contratto saranno interamente a carico dell'utente.

La misurazione degli interessi di mora sarà definita con apposito atto di G.C..

ART. 10 BIS – RATEIZZAZIONE -

In caso di GIUSTIFICATI MOTIVI, ACCERTATI dall'Assistente Sociale competente, POTRÀ ESSERE RATEIZZATO IL DEBITO DOVUTO DALL'UTENTE.

Conclusa tale istruttoria, l'Assessore di competenza autorizza la rateizzazione dell'importo nei limiti indicati dall'Assistente Sociale.

ART. 10 TER – ESENZIONI -

Sono da ritenersi esenti dal pagamento degli importi dovuti per la fornitura del servizio di teleriscaldamento, previa richiesta scritta indirizzata al Comune da parte del Ministero di Culto o del responsabile della struttura, tutti gli immobili situati nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, sede di luoghi di culto della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con la Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

ART. 11 – PENALITÀ

In caso di accertato falso in dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dall'utente in fase di stipula di contratto e/o successivamente, o di frode da esso compiuta, si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

All'Ufficio Comunale di Teleriscaldamento è affidato l'incarico di controllare il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare di utenza: qualora si rilevassero comportamenti non regolamentari, con esclusione di quelli rientranti nel primo comma, si provvederà, esaminato il caso e sentito l'utente interessato, ad applicare la **sanzione amministrativa definita con apposito atto di G.C. n. 008 del 13.03.2012 compresa tra 51,66 e 516,46 euro.**

ART. 11 BIS –

“Entro trenta giorni dal decesso del titolare di un contratto di somministrazione di calore (utente), i soggetti interessati a qualunque titolo alla fornitura del servizio riferibile a quella utenza o gli eredi del de cuius debbono comunicare per iscritto all'Ufficio Comunale Teleriscaldamento la volontà di subentrare nella posizione relativa all'utenza e perentoriamente stipulare un nuovo contratto di somministrazione a proprio nome.

Ove ciò non avvenga nel termine di cui al comma precedente, da considerare perentorio e non dilatorio, il Comune provvederà tempestivamente alla interruzione definitiva della somministrazione con imputazione dei relativi costi di cessazione e del consumo effettuato dall'utenza stessa nel periodo transitorio sino alla cessazione della fornitura direttamente a carico degli eredi legittimi o dei legatari dell'originario titolare del contratto di somministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia di successioni.”

ART. 12 – VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL DISCIPLINARE DI UTENZA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Disciplinare di utenza, dandone comunicazione all'utenza tramite pubblicazione all'Albo ed altre adeguate forme di pubblicità. Qualora l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accolte.

ART. 13 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti si intendono a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione.

ART. 14 – APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di utenza sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 15 – IMPOSTE E TASSE

Qualunque imposta e tassa di qualsiasi natura, presente o futura, da applicarsi alle forniture di calore sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per eventuali contestazioni relative all'esecuzione o all'interpretazione del contratto di somministrazione del calore, o a mancati pagamenti, si conviene di attribuire competenza esclusiva al foro di Pisa.